



COMUNE DI PASTURO

Piazza Vittorio Veneto 13 – 23818 Pasturo (Lc) – Tel. 0341/919.705 – Fax 0341/955.591

E-mail: info@comune.pasturo.lc.it – internet: www.comune.pasturo.lc.it

Codice fiscale 83006950139 – Partita IVA 01268650130

POLIZIA LOCALE

email: polizialocale@comune.pasturo.lc.it

Ordinanza n. 61/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Opere di recupero, valorizzazione e fruizione
AREA ARCHEOLOGICA "ROCCA DI BAIEDO"

PRESO ATTO della richiesta pervenuta all'Amministrazione Comunale di Pasturo con la quale si comunica che verranno eseguiti ulteriori **lavori di recupero, valorizzazione e fruizione dell'Area Archeologica "Rocca di Baiedo"**.
PRESO ATTO dell'urgenza per motivi tecnici-organizzativi, i suindicati lavori verranno eseguiti dal 14 Ottobre 2019, fino a conclusione degli stessi.

RITENUTO quindi predisporre il divieto di circolazione e sosta per un migliore svolgimento dei lavori richiesti e tutelate la sicurezza pubblica.

VISTO IL T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO il codice della Strada, D. L.vo n. 285/93 e relativo Regolamento di esecuzione.

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

***Il Divieto di Circolazione a:
Escursionisti, pedoni e a tutti i veicoli***

- 1) Sul tracciato pedonale per " la Rocca di Baiedo", dall'intersezione della strada che conduce ai "Piani di Nava"
- 2) sentiero che parte dalla pista Ciclabile (adiacente la S.P. n. 62) e che conduce in via Rocca (Frazione "Baiedo" di Pasturo)
- 3) Divieto di ARRAMPICATA sul Dirupo Lato Est Rocca di Baiedo (per salite con scalate a funi)

**da Lunedì 14 Ottobre 2019
fino alla fine dei lavori**

lavori di recupero, valorizzazione e fruizione dell'Area Archeologica "Rocca di Baiedo".

La presente viene trasmessa alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per i provvedimenti consequenziali.

La presente sarà resa estensibile mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

La presente sarà resa estensibile mediante i previsti segnali Stradali e/o l'apposizione della stessa.

L'esecuzione per fare osservare le disposizioni contenute nella presente, è demandata agli Organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

In base alla presente Ordinanza e vista la normativa in premessa, si prescrive la RIMOZIONE FORZATA.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 n. 1034) o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

Dalla Sede, 14-10-19

**IL SINDACO
F.to Artana Pierluigi**